

**DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE SUD EST**  
**Struttura Semplice Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti**

**RELAZIONE DI CONTRIBUTO TECNICO SCIENTIFICO**

**C.T. Arpa n.:** **G07\_2020\_01058\_001**

**Risultato atteso:** **B2.02**

**Oggetto:** **Istanza di rinnovo/riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per  
allevamento intensivo di pollame**

**Ditta:** **Società Agricola “L’Alegra” s.s.**

**Comune di:** **Comune di Settimo (AT)**

<b>Redazione</b>	<b>Funzione:</b> Tecnico Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti  <b>Nome:</b> dott.ssa Valeria Gai	
<b>Redazione</b>	<b>Funzione:</b> Tecnico Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti  <b>Nome:</b> dott. Claudio Varaldi	
<b>Redazione</b>	<b>Funzione:</b> Tecnico Attività di Produzione  <b>Nome:</b> dott.ssa Sara Vazzola	
<b>Redazione e verifica</b>	<b>Funzione:</b> Tecnico Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti – PO  <b>Nome:</b> Ing. Francesca Valenzano	
<b>Approvazione</b>	<b>Funzione:</b> Responsabile Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti  <b>Nome:</b> Dott. Maurizio Battegazzore	

**Arpa Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est

Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti

Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031

Email: [dip.sudest@arpa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@arpa.piemonte.it) PEC: [dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it)

## Premessa

La presente relazione valuta la documentazione prodotta per l'esame dell'assetto autorizzativo in essere (D.D. n. 440 del 06/02/2013 e successiva D.D. n. 2789 del 05/10/2015) in capo all'installazione IPPC AZIENDA AGRICOLA "L'ALEGRA" s.s. di GRASSI ALESSANDRO, nel comune di Settimo (AT), fraz. Meridiana. Il riesame è finalizzato al riesame dell'AIA con adeguamento alle Migliori Tecniche Disponibili di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15/02/2017, concernenti l'allevamento intensivo di pollame e suini ai sensi della direttiva 2010/75/UE (Dir. IED).

## 1. Analisi documentale e richiesta di integrazioni

Vista la documentazione trasmessa, al fine di una valutazione organica e completa è necessario l'ottenimento di documentazione integrativa inerente agli aspetti nel seguito illustrati.

### Analisi puntuale delle Batc inerenti al settore di riferimento

Nella propria relazione tecnica, l'Azienda ha considerato lo stato di fatto in relazione all'applicazione delle migliori tecniche disponibili illustrate nel documento europeo recante le Batc di settore. Tale analisi dovrà essere completata con l'analisi puntuale di tutte le MTD illustrate nel documento europeo, riportando opportuni riferimenti tecnici e/o giustificazioni in caso di non applicabilità nelle condizioni in essere.

In relazione all'analisi delle Batc si allega alla presente, contributo recante la posizione tecnica di Arpa Piemonte circa l'applicazione delle Batc in ambito agro-zootecnico, trasmesso alla Regione Piemonte con prot. n. 113961 del 27/12/2018, che prende in particolare considerazione gli impatti correlati agli obiettivi di qualità dell'aria e agli obiettivi di qualità di acque superficiali e sotterranee ai sensi della direttiva WFD, a causa della pressione esercitata dall'agricoltura.

Fermo restando quanto sopra, premesso che tra le Migliori Tecniche Disponibili l'applicazione di quelle a più elevata prestazione ambientale nel contenimento delle emissioni è ritenuta necessaria e non prorogabile, si pone l'attenzione sui seguenti aspetti.

Si prende favorevolmente atto della modalità di stoccaggio delle deiezioni solide (pollina) all'interno di un capannone dedicato, la quale risulta in linea con quanto previsto alla BATc 14 punto c e alla BATc 15 punto a, contribuendo in tal modo alla riduzione delle emissioni in atmosfera di ammoniaca e di odori generate dal suddetto stoccaggio.

Relativamente alle emissioni di ammoniaca dai tre capannoni a ventilazione naturale adibiti all'allevamento delle galline ovaiole, con riferimento alla Tabella 3.1 della BATc 31 e in analogia ad impianti similari presenti in Provincia di Asti, la scrivente Agenzia ritiene che il limite in flusso di massa annuale di NH3 da stabulazione, proveniente dai tre capannoni, debba attestarsi al più intorno alle 10 t/anno complessive per processo di allevamento di tipo convenzionale e alle 6,7 t/anno per processo di allevamento di tipo biologico, calcolate sulla base della potenzialità massima dell'allevamento, tenuto conto degli esiti dei monitoraggi annuali allegati alla presente istanza: il rispetto di tali limiti andrà perseguito mediante l'applicazione e l'eventuale implementazione, dove tecnicamente realizzabile, delle migliori tecniche disponibili associate ad una corretta gestione delle stesse. A tal proposito, si richiede in particolare una valutazione puntuale dell'applicabilità, nel caso in esame, delle singole tecniche elencate nella BATc 31 e nella sezione 4.13.1 (escludendo, sulla base delle definizioni contenute in tale sezione, l'impiego di gabbie non modificate, che comporterebbero una rivalutazione in termini di riduzione dei limiti per NH3 sopra indicati), al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero per galline ovaiole.

## Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est

Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti

Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031

Email: [dip.sudest@arpa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@arpa.piemonte.it) PEC: [dip.sudest@pec.apa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@pec.apa.piemonte.it)

Si richiede inoltre di descrivere e di chiarire la modalità di impiego dei "locali a destinati a tettoia aperta per stalla (giardino d'inverno)" facenti parte del Fabbricato F, indicati nell'allegato contenente la planimetria fabbricati.

Rispetto ai limiti in flusso di massa prescritti nella D.D. attualmente in vigore per le emissioni di NH3 da stoccaggio (capannone pollina), sulla base della potenzialità massima dell'allevamento e degli esiti dei monitoraggi annuali allegati si ritiene che tali limiti debbano attestarsi al più intorno alle 6,5 t/anno per processo di allevamento di tipo convenzionale e alle 4,5 t/anno per processo di allevamento di tipo biologico.

Dalla valutazione degli esiti dei monitoraggi annuali allegati alla presente istanza, attualmente eseguiti mediante stima, si evincono valori di flussi di massa annuali di CH4 che, sebbene in accordo con i limiti previsti nella D.D. attualmente in vigore, siano ritenuti dalla scrivente Agenzia decisamente elevati, in riferimento a quanto espresso nel documento contenente la posizione tecnica di Arpa Piemonte circa l'applicazione delle Batc in ambito agro-zootecnico e in relazione alle emissioni di CH4 provenienti da impianti simili presenti in Provincia di Asti. Si segnala pertanto all'ente autorizzante la necessità di prescrivere nel nuovo atto autorizzativo un monitoraggio, da effettuarsi con metodica di calcolo analoga a quella indicata per il NH3 nel paragrafo relativo al PMC, a partire da misurazione della concentrazione di CH4 mediante adsorbitori passivi, nelle più gravose condizioni di esercizio, durante la fase di avvio e messa a regime dello stabilimento. In merito al numero e al posizionamento di tali adsorbitori passivi e ai dati meteoclimatici da allegare a tale monitoraggio di CH4, si faccia riferimento a quanto richiesto per i monitoraggi annuali di NH3 nel paragrafo relativo al PMC. I risultati del monitoraggio effettuato dovranno essere trasmessi all'Ente autorizzante al fine di procedere ad una revisione degli attuali limiti di CH4 e dovranno essere corredati da proposte di modalità tecniche e operative da implementare in azienda ai fini di perseguire una riduzione delle emissioni di metano in atmosfera.

Si richiede di specificare se, all'interno dello stabilimento, incluso il Fabbricato C comprendente uffici, depositi e locali tecnici, siano presenti caldaie ad uso civile, postazioni di ricarica batterie e sistemi di raffreddamento e riscaldamento per scambio indiretto. In caso affermativo, i punti di emissione collegati a tali impianti dovranno a loro volta risultare elencati nel quadro riassuntivo delle emissioni (unitamente, per quanto riguarda le caldaie, all'indicazione della potenzialità termica e del tipo di combustibile impiegato), unitamente agli sfati dei silos dei mangimi e all'emissione di NH3 da stabulazione. Gli effluenti provenienti dalle postazioni di ricarica delle batterie Piombo-acido, se captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione: H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 2 mg/Nm<sup>3</sup>. Le emissioni provenienti da sistemi di raffreddamento per scambio indiretto, quali i sistemi di raffreddamento compressori, motori, trasformatori sono considerate trascurabili, purché sia utilizzato, come fluido di raffreddamento, esclusivamente aria che non sia venuta in nessuna fase a contatto con fluidi o materiali processo.

Si fa presente che le operazioni di scarico, riempimento dei silos e movimentazione del mangime devono essere effettuate in modo da evitare, per quanto possibile, emissioni diffuse di polvere: a tal proposito, si richiede di descrivere in dettaglio le suddette fasi, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V alla Parte quinta del D.Lgs.152/2006. Si raccomanda altresì di provvedere ad una adeguata pulizia periodica del piazzale e degli spazi di manovra.

Si richiede inoltre una valutazione puntuale e dettagliata dell'applicabilità delle singole tecniche elencate nella BATc 11, al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico.

Dovrà infine essere garantita idonea manutenzione della piantumazione presente nello stabilimento, utile per contribuire al benessere degli animali, al miglioramento dell'inserimento dell'allevamento nel paesaggio e alla limitazione della dispersione di odori e di polveri.

#### **Arpa Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est

Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti

Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031

Email: [dip.sudest@arpa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@arpa.piemonte.it) PEC: [dip.sudest@pec.apa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@pec.apa.piemonte.it)

In merito alla gestione degli effluenti zootecnici, l'azienda ha dichiarato di cedere almeno il 65% (v. allegato "E001173011\_016000\_ALL4\_BAT-tool") della pollina prodotta ad un impianto a biogas operante nel territorio comunale e di destinare la restante quota di pollina a spandimento mediante aratura su terreni di proprietà, ubicati nei comuni limitrofi all'azienda.

Per quanto riguarda lo spandimento (anche in caso di asservimento), si richiama quanto espresso nel documento relativo alla posizione tecnica di Arpa Piemonte circa l'applicazione delle BATc in ambito agro-zootecnico: laddove applicabili, vanno privilegiate le tecniche che comportano l'incorporazione immediata delle deiezioni, consentendo il contenimento delle emissioni ed evitando il deflusso verso i corpi idrici superficiali. In alternativa, deve essere perseguita l'incorporazione degli effluenti nel più breve tempo possibile (anche immediata, con aratura come previsto dall'azienda, o con dischi) e comunque non oltre le 4 ore dalla distribuzione, come indicato nella BATc 22. La scrivente Agenzia non ritiene infatti generalmente condivisibili pratiche di spandimento che prevedano interramenti ritardati, ad esempio a 12 ore dalla distribuzione od oltre, o su suolo nudo senza interramento immediato o rapido. Del resto, le BAT conclusions riportano che l'incorporazione dei reflui deve avvenire entro le 4 ore dalla distribuzione e che termini temporali superiori fino alle 12 ore costituiscono, in riferimento alla specifica BAT, eccezione (peraltro determinabile da elementi contingenti e comunque potenzialmente rimuovibili) e non la regola. A tal proposito, si richiede la correzione del tempo di interramento di 12 ore previsto nel piano di gestione degli odori, posto che nella relazione tecnica l'Azienda ha più volte confermato l'interramento entro le 4 ore, in accordo con le BATc.

Si evidenzia infine l'importanza della tecnica descritta dalla BAT 20.b, ossia la previsione di mantenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento e le zone ove vi è il rischio di deflusso verso i corpi idrici (ad esempio una striscia di terra non trattata). L'applicazione di questa tecnica consentirebbe di evitare il deflusso degli effluenti nei corpi idrici superficiali, una delle cause più frequenti di inquinamento delle acque. Si rammenta che con la D.D. 05/04/2012 n. 296 la Regione Piemonte ha recepito il decreto ministeriale n. 30125 del 22/12/2009 e ss.mm. e ii. e DGR n. 88-3598 del 19+/03/2012 che prevede per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ambientali la presenza di fasce tampone inerbite o arboreo/arbustive lungo i corsi d'acqua in caso di spandimento in prossimità.

Per quanto riguarda gli odori, si prende innanzitutto atto che l'azienda ha scelto di dotarsi del sopraccitato piano di gestione degli odori (quantunque non contenente tutti gli elementi previsti dalla BATc 12), nonostante non fosse vincolata alla sua predisposizione, stante l'assenza allo stato attuale di esposti e di criticità. Ciò detto, e premessa l'imprescindibilità dell'applicazione delle MTD al fine di impedire la formazione di odori, poiché la tipologia di attività costituisce potenziale fonte di emissioni maleodoranti e stante la presenza di recettori sensibili nelle vicinanze si segnala all'ente autorizzante la necessità che nell'atto autorizzativo sia prescritta l'applicazione integrale di quanto previsto dalla BATc 12 (predisposizione di un piano di gestione degli odori secondo tutte le modalità indicate) e dalla Batc 26 (PMC), qualora si verifichino/vengano segnalate situazioni di effettiva criticità (ad esempio, in caso di esposti non correlabili ad eventi annotati sul registro di impianto, quali guasti temporanei o interventi di manutenzione straordinaria).

Si prende infine atto dell'elenco delle MTD applicate, tra quelle previste dalla BATc 13.

#### Relazione di riferimento

Pur considerando le peculiarità del ciclo produttivo in questione, dovrà essere valutata, in conformità della normativa vigente, la predisposizione della relazione di riferimento di cui alla parte II, Titolo III bis, D.Lgs. 152/2006 s.m. e i. in relazione all'installazione IPPC in essere.

#### **Arpa Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est

Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti

Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031

Email: [dip.sudest@arpa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@arpa.piemonte.it) PEC: [dip.sudest@pec.apa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@pec.apa.piemonte.it)

### Rumore

In considerazione della preesistenza delle attività, del mantenimento dello *status quo* di impianti ed attrezzature, della mancanza di segnalazioni/esposti pervenuti, non si richiedono approfondimenti di natura acustica.

### PMC

In riferimento al PMC, si allega alla presente modello di PMC predisposto internamente ad Arpa Piemonte dal Coordinamento AIA, a cui dovrà essere adeguato, in generale e per quanto applicabile, il documento presentato.

Richiamato in toto quanto richiesto al par. 1.6 di tale modello, in relazione alla situazione in esame, si pone l'attenzione sulla necessità che nel monitoraggio annuale di NH3 vengano quantificate sia le emissioni in aria di Ammoniaca in t/anno provenienti dall'intero processo (stabulazione, stoccaggio, spandimento qualora presente), come attualmente già effettuato dall'azienda, sia le emissioni in aria di Ammoniaca specifica da stabulazione espressa come flusso di massa annuo di NH3 per ricovero in relazione al numero di capi medi allevati che abbiano terminato il ciclo di allevamento nell'anno considerato.

In merito alla metodica di monitoraggio dell'NH3, da individuarsi tra le tre indicate nella BATc 25 (descritte in dettaglio nella sezione 4.9.2 delle BATc), la scrivente Agenzia ritiene maggiormente idoneo al contesto oggetto di valutazione il calcolo a partire da misurazione della concentrazione di ammoniaca, da effettuarsi nelle più gravose condizioni di esercizio: in relazione ai requisiti del monitoraggio indicati al par. 4.9.2 delle BATc, si ritiene indicato allo scopo l'impiego di adsorbitori passivi. Gli adsorbitori passivi dovranno essere posizionati uno per ogni lato di ciascun capannone di stabulazione, in corrispondenza dei ventilatori di estrazione dell'aria se presenti, o in corrispondenza delle finestre/aperture maggiormente significative in caso contrario, le quali dovranno risultare massimamente aperte in relazione alla normale gestione. Ai fini del monitoraggio della componente di NH3 collegata alla fase di stoccaggio, dovrà inoltre essere posizionato un ulteriore adsorbitore passivo in corrispondenza di ciascun portone di accesso del capannone di stoccaggio della pollina, nelle più gravose condizioni di esercizio, posto che, sulla base della documentazione prodotta dall'azienda, si prevedono più fasi di apertura del capannone alla settimana (per l'accumulo della pollina derivante dalla rimozione bisettimanale dai tre capannoni di stabulazione e per l'asportazione bisettimanale della pollina destinata all'impianto di produzione biogas). Nel corso dei monitoraggi annuali di ammoniaca, i dati meteoclimatici della stazione della Rete Regionale individuata come riferimento dovranno essere elaborati per il periodo di monitoraggio e allegati a corredo delle misure effettuate.

Come già in previsione da parte dell'azienda, si pone inoltre l'attenzione sulla necessità che vengano altresì monitorate con frequenza almeno annuale le emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero, secondo una delle due metodiche indicate al par. 1.6 del modello PMC Arpa (cfr. BATc 27 e sezione 4.9.2 delle BATc), posto che nel contesto in esame la scrivente Agenzia ritiene preferibile il calcolo a partire da misurazione della concentrazione di polveri: a tal proposito, si richiede di individuare e dettagliare nella documentazione integrativa una proposta relativamente a modalità e a metodica di tale monitoraggio.

La scrivente Agenzia si riserva di formulare ulteriori valutazioni su quanto sopra espresso, a seguito della documentazione integrativa prodotta dalla ditta.

Infine, fermo restando il confronto puntuale con il modello di PMC fornito da Arpa, si chiede di inserire i seguenti indicatori:

### **Arpa Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est

Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti

Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031

Email: [dip.sudest@arpa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@arpa.piemonte.it) PEC: [dip.sudest@pec.apa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@pec.apa.piemonte.it)

Indicatore	Descrizione	UM	Metodo di misura	Frequenza di monitoraggio
Consumo specifico risorsa idrica	Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi medi allevati *	m <sup>3</sup> /capo/anno	Calcolo	annuale
Consumo energetico specifico	Fabbisogno totale di energia/combustibile utilizzata rispetto al numero di capi medi allevati	MWh/capo medio/anno	Calcolo	annuale
Produzione di emissioni di ammoniaca (da stabulazione) specifica (BAT 30)	Flusso di massa annuo di NH <sub>3</sub> per ricovero espresso in relazione al numero di capi medi allevati	kg NH <sub>3</sub> /capo medio/anno	Calcolo	annuale
Consumo di azoto escreto (BAT 3)	Quantitativo di azoto somministrato rispetto al numero di capi medi allevati	Kg/capo/anno	Calcolo	annuale
Consumo di fosforo escreto (BAT 4)	Quantitativo di azoto somministrato rispetto al numero di capi medi allevati	Kg/capo/anno	Calcolo	annuale

\* **“numero di capi medi allevati”**: si intende il numero di capi medi annui per categoria individuata dalle BATc che abbiano terminato il ciclo di allevamento nell’anno considerato. (Nota: Le BATc di recepimento dei BREF prevedono invece di rapportarsi al “posto animale” inteso come spazio disponibile per capo in un sistema di stabulazione, tenuto conto della capacità massima di impianto.) Considerando il numero di capi medi allevati si ha la rispondenza reale dei consumi/produzioni dell’allevamento.

#### Altre considerazioni

Si rimanda all’ASL AT circa le valutazioni di competenza inerenti alle opere eseguite con riferimento all’ordinanza ministeriale 26/08/2005 e s.m. e i. “misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile”, illustrate all’interno del DOCUMENTO DELLE OPERE STRUTTURALI DA REALIZZARE E DELLE PROCEDURE GESTIONALI DA STILARE, alcune delle quali, nell’ambito dei requisiti strutturali, prevedevano come scadenza per la realizzazione fine 2019. In particolare, si chiede di specificare il funzionamento del sistema di disinfezione dei mezzi in entrata e in uscita e il destino del liquido risultante dall’operazione, soprattutto in relazione al ruscellamento conseguente ad eventi meteorici.

Si rammenta infine che il sistema di depurazione degli effluenti domestici (fossa Imhoff) deve essere oggetto di manutenzione e svuotamento come minimo a frequenza annua (Delib. Com. Min 04/02/1977).

#### **Conclusioni**

L’Agenzia scrivente, al fine di potersi esprimere in sede definitiva, rimane in attesa della trasmissione delle integrazioni richieste al paragrafo precedente.

Allegati:

- posizione tecnica di Arpa Piemonte circa l’applicazione delle Batc in ambito agro-zootecnico, trasmesso alla Regione Piemonte con prot. n. 113961 del 27/12/2018
- modello di PMC predisposto internamente ad Arpa Piemonte dal Coordinamento AIA

\$\$\$\$

#### **Arpa Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est

Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti

Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031

Email: [dip.sudest@arpa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@arpa.piemonte.it) PEC: [dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it)